

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 DICEMBRE 2008, N. 11/L**

**Approvazione del regolamento attuativo della
legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, in materia di
disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi¹**

**Regolamento di attuazione della
legge regionale 9 luglio 2008, n. 5**

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, di seguito richiamata con il solo termine di legge regionale, disciplina gli istituti e le procedure che la legge regionale richiede sia lo strumento regolamentare a dettarne la relativa disciplina.

2. Gli enti cooperativi oggetto del presente regolamento sono quelli aventi sede legale nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Art. 2 (Registro provinciale degli enti cooperativi)

1. Agli effetti dell'articolo 12, comma 4 della legge regionale, il Registro provinciale degli enti cooperativi, di seguito denominato registro, è pubblico ed i dati in esso contenuti sono gestiti con modalità informatiche.

2. La struttura amministrativa della Provincia Autonoma territorialmente competente comunica all'Autorità statale

¹ In B.U. 1 gennaio 2009, n. 1 – Numero straordinario.

responsabile della tenuta dell'Albo nazionale delle società cooperative a mezzo del Registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente, le seguenti informazioni:

- a) la *Sezione* e la *Categoria* in cui è iscritto l'ente cooperativo;
- b) gli estremi del provvedimento di iscrizione e la data di decorrenza della medesima;
- c) la cancellazione dell'ente cooperativo dal Registro delle cooperative.

3. La struttura amministrativa provinciale comunica al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, i provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma primo, lettere c), d), e), ed f) della legge regionale.

4. Su richiesta del Ministero, la struttura amministrativa territorialmente competente trasmette le informazioni relative all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi.

5. I dati contenuti nel Registro sono pubblici e concernono l'identificazione della cooperativa, la sua posizione di iscrizione nel Registro, il numero di iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, l'eventuale adesione ad un'associazione di rappresentanza, nonché l'eventuale provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. A richiesta degli interessati, questi dati sono comunicati per via telematica.²

6. La struttura amministrativa della Provincia Autonoma territorialmente competente provvede d'ufficio ad annotare nel Registro le attività di vigilanza e le altre informazioni assunte, fra le quali:

² Comma modificato dall'art. 1, comma 1, del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

- a) il numero dei soci e l'ammontare del capitale;
- b) le modifiche statutarie;
- c) le fusioni e le scissioni;
- d) le revisioni effettuate nei confronti dell'ente cooperativo;
- e) i provvedimenti amministrativi a carattere sanzionatorio assunti ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale;
- f) l'eventuale adesione ad un'associazione di rappresentanza;
- g) i gruppi cooperativi paritetici.

Art. 3 (Trasferimento della sede legale dell'ente cooperativo)

1. L'ente cooperativo che trasferisce la sede legale nel territorio di una delle due Province Autonome di Trento e di Bolzano è obbligato a inoltrare, alla struttura amministrativa della Provincia territorialmente competente, la richiesta di iscrizione nel relativo Registro.

2. In attesa della decisione da parte della struttura amministrativa territorialmente competente, l'ente cooperativo che ha presentato la richiesta ai sensi del comma primo, mantiene l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi.

3. Nel caso di accoglimento della domanda di iscrizione cui al comma primo, la competente struttura amministrativa determina la posizione di iscrizione nell'ambito del Registro.

4. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione cui al comma primo, l'ente cooperativo è cancellato anche dall'Albo nazionale degli enti cooperativi.

5. Se l'ente cooperativo trasferisce la propria sede legale al di fuori del territorio di una delle due Province Autonome di Trento e di Bolzano, la struttura amministrativa territorialmente competente provvede alla cancellazione dell'ente cooperativo

dal Registro, fatta salva l'iscrizione del medesimo nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

6. Nell'ipotesi di cui al comma quinto, il fascicolo dell'ente cooperativo interessato è, su richiesta, trasmesso all'Autorità amministrativa competente per territorio nel cui ambito l'ente cooperativo ha trasferito la propria sede legale.

Art. 4 (Struttura del Registro)

1. Agli effetti dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale, il Registro è tenuto presso ciascuna Provincia autonoma e si compone della Sezione I, nella quale sono iscritte le cooperative a mutualità prevalente, nella Sezione II, nella quale sono iscritti gli enti cooperativi, diversi da quelli a mutualità prevalente, e nella Sezione III, nella quale sono iscritte le società di mutuo soccorso.³

2. Le Sezioni I e II si compongono delle seguenti Categorie che sono relative alle:

- a) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- b) cooperative di lavoro agricolo;
- c) consorzi agrari;
- d) cooperative di consumo;
- e) cooperative di dettaglianti;
- f) cooperative di trasporto;
- g) cooperative di produzione e lavoro;
- h) cooperative edilizie di abitazione;
- i) cooperative della pesca;

³ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

- j) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- k) consorzi cooperativi;
- l) altre cooperative.⁴

3. Nella *Sezione I*, dedicata alle cooperative a mutualità prevalente, oltre alle *Categorie* di cui al precedente comma secondo, sono anche annoverate le seguenti ulteriori due *Categorie*:

- m) casse rurali, casse Raiffeisen ovvero banche di credito cooperativo;
- n) cooperative sociali.

4. La *Categoria* di cui alla lettera n) del precedente comma terzo, si suddivide nelle seguenti *Sottocategorie* che sono quelle delle:

- a) cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi;
- b) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) consorzi di cooperative sociali.

5. La struttura amministrativa territorialmente competente stabilisce l'appartenenza ad una delle surrichiamate *Categorie* e/o *Sottocategorie*, in base all'attività prevalentemente svolta dalla cooperativa e tenuto conto dello scopo mutualistico previsto dallo Statuto dell'ente cooperativo e di fatto perseguito.

5-bis. In fase di prima iscrizione, nel caso in cui lo statuto preveda una pluralità di scopi mutualistici, la cooperativa è iscritta alla categoria di cui alla lettera l) del precedente comma 2.⁵

⁴ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

⁵ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c) del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

Art. 5 (Particolari categorie di enti cooperativi)

1. Le cooperative sociali sono iscritte ad una delle *Categorie* di cui al comma secondo dell'articolo 4 e, contemporaneamente, nella *categoria* di cui alla lettera *n*) del successivo comma terzo del medesimo articolo.

2. Nella *Categoria* di cui al comma secondo, lettera *a*) dell'articolo 4, sono iscritte anche le cooperative che offrono ai rispettivi soci i vari servizi per lo svolgimento della loro attività agricola.

3. Alla *Categoria* di cui al comma secondo, lettera *b*), dell'articolo 4, sono iscritte anche le cooperative che svolgono attività agricola e i cui soci/lavoratori sono addetti allo svolgimento delle connesse mansioni. In tale ultima ipotesi la denominazione sociale deve contenere espressa indicazione di "cooperativa agricola".

4.⁶

Art. 5-bis⁷ (Comunicazioni al registro)

1. Gli enti cooperativi all'atto del deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese dichiarano alla struttura amministrativa attraverso l'apposita modulistica la permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente e il numero dei soci della cooperativa.

⁶ Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

⁷ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, l'ente cooperativo deve comunicare all'autorità di revisione la sussistenza delle condizioni per l'espletamento della revisione cooperativa annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 1-ter, della legge regionale o il venir meno delle stesse.

Art. 6⁸ (Esame del revisore cooperativo)

1. Le associazioni di rappresentanza e le strutture amministrative organizzano, anche in collaborazione fra loro, corsi di formazione e abilitazione per coloro che intendano svolgere l'attività di revisione cooperativa.

2. Ai corsi di cui all'articolo 21-bis, comma 3, della legge regionale possono essere ammessi i soggetti, in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

3. I corsi, la cui fase teorica svolta in aula non può avere durata inferiore alle 90 ore, si concludono con un esame di idoneità, suddiviso in una prova scritta e una orale.

4. L'esame di cui al comma 3 verte in particolare sulla materia della legislazione cooperativa con particolare riguardo alla legislazione regionale, quella del diritto commerciale, del diritto del lavoro, della contabilità e del bilancio, dell'economia aziendale e eventuali altre materie indicate dal ministero competente. (per lo sviluppo economico).

5. Ai fini dell'espletamento delle attività accertative richieste dall'esame è nominata una commissione d'esame composta da almeno 5 persone tra cui almeno un pubblico funzionario.

⁸ Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

6. La commissione esaminatrice viene nominata:

- a) dalla struttura amministrativa se il corso di formazione è promosso dalla stessa ovvero in collaborazione con una o più associazioni di rappresentanza;
- b) dall'associazione di rappresentanza se il corso di formazione è promosso dalla stessa ovvero dall'associazione più rappresentativa se il corso è promosso da più associazioni di rappresentanza;

7. La Commissione esaminatrice di cui al comma 5 è composta da persone esperte in materia cooperativa e vigilanza di cui almeno:

- a) uno indicato dalla struttura amministrativa;
- b) uno indicato dall'ordine dei dottori commercialisti territorialmente competente;
- c) uno indicato dalle associazioni di rappresentanza.

8. Sono incaricati dell'effettuazione delle revisioni cooperative solo i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Art. 7 (Revisione legale dei conti)

1. Gli enti cooperativi sono tenuti alle disposizioni relative alla revisione legale dei conti contenute nella legge regionale, dal primo gennaio 2009, disposizioni che si applicano con l'inizio dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008.

2. Nel caso in cui l'ente cooperativo per il secondo anno consecutivo non abbia superato due dei limiti di cui all'articolo 2435-*bis* del codice civile, l'incarico della revisione legale dei

conti termina con l'approvazione del bilancio del secondo esercizio da parte dell'assemblea dell'ente stesso.⁹

3. Fermo rimanendo quanto disciplinato con i due precedenti commi, l'ente cooperativo è comunque facoltizzato a deliberare la prosecuzione dell'incarico della revisione legale dei conti.

4. Gli enti cooperativi che emettono azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'articolo 5, comma quarto della legge 31 gennaio 1992, n. 59, osservano le disposizioni concernenti la revisione legale dei conti contenute nella legge regionale e nel presente regolamento.

Art. 8 (Revisione legale dei conti dell'ente cooperativo aderente ad un'associazione di rappresentanza)

1. L'incarico di revisione legale dei conti per l'ente cooperativo che si trova nella situazione di cui al comma primo dell'articolo 40 della legge regionale e che contemporaneamente aderisce ad un'associazione di rappresentanza, si intende automaticamente conferito a quest'ultima se lo Statuto della medesima prevede anche l'esecuzione della revisione legale dei conti.¹⁰

2. Nel caso in cui l'ente cooperativo incarichi ai fini della revisione legale dei conti un soggetto diverso dall'associazione di rappresentanza alla quale il primo aderisce, detto incarico

⁹ Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

¹⁰ Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

deve essere conferito con deliberazione dell'assemblea, sentito l'organo di sorveglianza o di controllo.¹¹

3. Per l'ente cooperativo che si trova in una delle situazioni disciplinate dal comma quinto dell'articolo 48 della legge regionale, l'incarico di revisione legale dei conti deve essere eseguito dall'associazione di rappresentanza cui il medesimo aderisce.

4. L'associazione di rappresentanza il cui statuto prevede l'esecuzione della revisione legale dei conti, può optare di esercitare la verifica in qualità di società di revisione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-octies del codice civile.

Art. 9 (Obblighi di comunicazione da parte degli enti cooperativi)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, l'ente cooperativo deve comunicare all'autorità di revisione la sussistenza delle condizioni per l'espletamento della revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 40 e/o il venir meno dei parametri previsti dall'articolo 48, comma quinto della legge regionale per l'esecuzione obbligatoria della revisione legale dei conti da parte dell'associazione di rappresentanza.

Art. 10 (Ulteriori elementi concernenti l'esercizio della revisione legale dei conti)¹²

¹¹ Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

¹² La numerazione dei commi è riportata tra parentesi poiché non è stata pubblicata sul BUR..

(1.) Agli effetti dell'articolo 39, comma quinto della legge regionale ed ai fini dell'espletamento della revisione legale dei conti di cui al Titolo V della legge regionale, l'associazione di rappresentanza deve avvalersi di revisori contabili o di società di revisione, entrambi iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia.

(2.) La relazione della revisione legale dei conti svolta dall'associazione di rappresentanza deve essere sottoscritta da un revisore iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia.

Art. 11 (Costituzione dell'ente chiamato a gestire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. I fondi di cui all'articolo 43 della legge regionale corrispondono ai fondi costituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31-bis della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

Art. 12 (Modalità del diritto di accesso agli atti ed ai documenti relativi all'attività di vigilanza)

1. Con riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dalle strutture amministrative delle due Province Autonome e dalle associazioni di rappresentanza, i documenti relativi all'attività di vigilanza nonché i verbali di revisione cooperativa ed i documenti, anche redatti da terzi, sono sottratti al diritto di accesso al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Un decimo del numero complessivo dei soci oppure un ventesimo degli stessi, quando i soci sono più di mille, possono esercitare il diritto di essere informati sull'esito della revisione nel corso dell'assemblea dei soci.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, la richiesta scritta, corredata con le indicazioni dei motivi, deve essere inoltrata al Presidente dell'ente cooperativo in tempo utile per la convocazione dell'assemblea.

4. Il legale rappresentante o suo delegato, assistito da un rappresentante dell'associazione di rappresentanza nel caso la cooperativa aderisca alla medesima, espone gli esiti della revisione con l'osservanza della disciplina in materia di tutela della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 rubricato *Codice in materia di protezione dei dati personali*. Inoltre, non possono essere diffuse le informazioni relative a singoli fatti sottoposti a segreto per l'istruttoria penale oppure quando dalla divulgazione delle informazioni possa derivare pregiudizio ai soci e dipendenti dell'ente cooperativo all'ente cooperativo o a terzi.

5. Nel caso il legale rappresentante o suo delegato non dia esecuzione a quanto previsto nei commi precedenti, i soci richiedenti possono comunicarlo all'Autorità di revisione. Per gli enti cooperativi aderenti, l'associazione di rappresentanza designa un revisore che provveda ai sensi del comma 4; per gli enti cooperativi non aderenti, la struttura amministrativa provvede ai sensi dell'art. 34, lettera b) della legge regionale. Le spese sono a carico dell'ente cooperativo, fatta salva l'ammissibilità delle stesse spese alle provvidenze previste dalla legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8.

Art. 13 (Collaborazione tra la struttura amministrativa e l'associazione di rappresentanza)

1. Alla struttura amministrativa territorialmente competente e alla relativa associazione di rappresentanza è fatto obbligo la reciproca collaborazione in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale.

2. La struttura amministrativa può chiedere in qualsiasi momento all'associazione di rappresentanza territorialmente competente, che è tenuta a fornirli, ogni documento o informazione utile per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.¹³

2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale, al fine di valutare possibili situazioni di criticità, l'associazione di rappresentanza e la struttura amministrativa favoriscono il reciproco confronto periodico.¹⁴

2-ter. In ogni caso, entro trenta giorni dalla chiusura del verbale di revisione cooperativa, l'associazione di rappresentanza trasmette alla struttura amministrativa una comunicazione in cui evidenzia se sono state o meno riscontrate criticità.¹⁵

Art. 14 (Diritto di informazione dei soci degli enti cooperativi assoggettati alla normativa sulle società a responsabilità limitata)

1. I soci dell'ente cooperativo assoggettato alla normativa prevista per le società a responsabilità limitata che non

¹³ Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

¹⁴ Comma inserito dall'art. 8, comma 1, del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

¹⁵ Comma inserito dall'art. 8, comma 1, del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

partecipino all'amministrazione del medesimo hanno diritto di avere dagli amministratori ogni utile notizia sugli affari sociali e di consultare in qualsiasi momento i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ivi comprese anche le risultanze della revisione cooperativa.

Art. 15 (Iscrizione nel Registro dei Gruppi cooperativi)

1. L'ente cooperativo aderente ad un Gruppo cooperativo paritetico deve comunicare alla struttura amministrativa territorialmente competente la propria adesione e trasmetterle copia del relativo accordo con il Gruppo stesso.

2. Nel caso in cui più enti cooperativi, contemporaneamente, costituiscono un Gruppo cooperativo paritetico, la comunicazione di reciproca adesione effettuata da un ente cooperativo vale anche per gli altri.

3. L'attività di revisione deve essere svolta nei confronti dei singoli enti cooperativi aderenti al Gruppo paritetico e non nei confronti del Gruppo in quanto tale.

Art. 16 (Sanzioni amministrative)¹⁶

1. Alla cooperativa che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale entro i termini contenuti nella diffida di cui all'articolo 29, comma 7, della legge stessa è comminata una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 5.000.

¹⁶ Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, del DPRReg. 22 dicembre 2016, n. 16.

2. L'omessa dichiarazione alla struttura amministrativa della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente all'atto del deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese come previsto dall'articolo 5-bis, comma 1, del presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 1.200.

3. Alla cooperativa che non ottempera alle prescrizioni impartite in sede di revisione entro i termini contenuti nella diffida di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale è comminata una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.

4. Alla cooperativa che non adotta le modifiche statutarie richieste dal revisore oppure dalla struttura amministrativa nei termini contenuti nella diffida è irrogata una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 3.000.

5. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono accertate e contestate nel corso della revisione cooperativa, anche straordinaria.

6. All'associazione di rappresentanza che senza giustificato motivo e preventiva autorizzazione da parte della struttura amministrativa non provveda alla revisione ordinaria di una cooperativa associata è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.000 per ogni cooperativa non revisionata nell'anno solare.

Art. 17 (Disposizioni transitorie)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, resta ferma l'iscrizione dell'ente cooperativo già iscritto al Registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive integrazioni e modifiche.

2. Sono considerati in ogni caso iscritti all'elenco istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano inseriti nell'elenco di cui all'articolo 21 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

3. La struttura amministrativa territorialmente competente provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, all'iscrizione della società di mutuo soccorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma quarto del presente regolamento.

Art. 18 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

